



Berna, 26 giugno 2019

Destinatari:

Partiti politici

Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Associazioni mantello dell'economia

Ambienti interessati

Modifica della legge sugli investimenti collettivi («Limited Qualified Investor Fund», L-QIF): avvio della procedura di consultazione

Gentili Signore e Signori,

il 26 giugno 2019 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli ambienti interessati una procedura di consultazione concernente una modifica della legge sugli investimenti collettivi («Limited Qualified Investor Fund», L-QIF).

La consultazione terminerà il **17 ottobre 2019**.

Obiettivo della modifica della legge sugli investimenti collettivi (LICol) è dispensare dall'obbligo di autorizzazione e di approvazione gli investimenti collettivi di capitale accessibili esclusivamente a investitori qualificati e amministrati da specifici istituti sottoposti alla vigilanza della FINMA. Se rinunciano a un'autorizzazione e a un'approvazione, questi investimenti rientrano nella categoria dei «Limited Qualified Investor Fund» (L-QIF). Un L-QIF ha la facoltà di chiedere l'autorizzazione o l'approvazione della FINMA in un secondo momento.

Le disposizioni della LICol, ad esclusione di quelle riguardanti l'autorizzazione, l'approvazione e la vigilanza da parte della FINMA, si applicano in linea di principio anche a un L-QIF. Un L-QIF può rivestire una delle quattro forme giuridiche previste dalla LICol (fondo contrattuale di investimento, SICAV, SAcCol o SICAF). Tuttavia, al L-QIF si applicano prescrizioni di investimento specifiche, caratterizzate da un'impostazione liberale in considerazione della cerchia ristretta di investitori e dell'obiettivo di promuovere l'innovazione. In particolare, la legge non disciplina né i possibili investimenti né la ripartizione dei rischi, aspetti da esporre nei documenti del fondo. Occorre inoltre sottolineare che un L-QIF è dispensato dall'obbligo di pubblicare un prospetto.

La protezione degli investitori è salvaguardata soprattutto limitando la possibilità di sottoscrivere un L-QIF a investitori qualificati, ossia operatori del mercato che sono



tecnicamente qualificati, ricorrono a una consulenza professionale oppure non necessitano di una particolare protezione in considerazione della loro situazione patrimoniale.

Quale importante correttivo al mancato requisito della vigilanza da parte della FINMA, all'amministrazione di un L-QIF sono poste esigenze specifiche, che devono essere recepite da specifici istituti sottoposti alla vigilanza della FINMA. Se questi commettono violazioni gravi dei loro obblighi nell'amministrazione di un L-QIF, si espongono a livello di istituto a provvedimenti fondati sulla legislazione in materia di vigilanza.

La documentazione relativa alla consultazione è disponibile all'indirizzo <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci impegniamo a pubblicare documenti accessibili a tutti. Vi invitiamo dunque a trasmetterci entro il termine indicato i vostri pareri per quanto possibile in forma elettronica (**in formato PDF e Word**) al seguente indirizzo:

vernehmlassungen@sif.admin.ch

Per domande e ulteriori informazioni sono a vostra disposizione Sarah Jungo, avvocata, Servizio giuridico SFI (tel. 058 462 12 65) e Regula Hess, Mercati dei capitali e infrastruttura SFI (tel. 058 461 44 89).

Distinti saluti

Ueli Maurer